

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, TASSI

Presentata il 25 settembre 1987

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale circondario di Rimini, istituito con legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, rappresenta un ambito territoriale omogeneo, con una propria e inconfondibile caratterizzazione storica, geografica ed economica; caratterizzazione che richiede organi di governo e di programmazione propri e specifici, come appunto viene garantito dall'elevazione a provincia, ente che nella cultura politica ha ormai riacquisito il ruolo di unico ente intermedio tra regione e comuni.

Risale al 1909 la prima proposta di legge presentata in Parlamento per l'istituzione della provincia di Rimini e, a partire dal 1957, ad ogni legislatura ne sono state presentate altre facendo perno su istanze espresse dai cittadini e dalle loro organizzazioni istituzionali e sociali per più anni aggregate in un apposito comitato.

L'istituenda provincia di Rimini si estende su una superficie territoriale di 521,88 chilometri quadrati, dei quali 148 costituiti da aree urbane.

La popolazione ammonta complessivamente (31 dicembre 1980) a 250.610 unità con una densità di 474 abitanti per chilometro quadrato, su venti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

La popolazione attiva è di 84.902 unità così suddivisa nei vari rami: agricoltura: 4.265; industria: 17.959; commercio-turismo: 9.360; servizi: 6.838; scuola: 4.243; pubblico impiego: 4.756; commercianti: 10.015; artigiani: 10.482; colti-

vatori diretti: 8.876; liberi professionisti: 1.020.

L'organizzazione economica del territorio e le sue implicazioni a livello civile e sociale reclamano l'istituzione della provincia di Rimini, destinata ad essere la prima provincia turistica d'Europa. Ne fanno fede i dati relativi alla struttura ricettiva alberghiera dell'istituenda provincia, che già oggi risulta essere il maggior bacino turistico d'Europa: esercizi: 3.214 (79,88 per cento della provincia); camere: 80.671 (80,72 per cento della provincia); letti: 132.013 (80,60 per cento della provincia); bagni: 64.443 (79,40 per cento della provincia).

Su questa struttura di base fa perno l'industria delle vacanze riminesi, che è movimentata ogni anno, mediamente, da 18 milioni di persone, ed è volano di altre attività, tanto che nel riminese ha preso corpo un comparto industriale di primo piano sviluppatosi sulla scia di un diffuso sistema di imprese artigiane. Nel conto va pure collocato il settore della pesca, avviato ad assumere in zona un ruolo di grande importanza.

Inoltre, di evidente rilievo, è il settore del terziario, con aspetti da area metropolitana.

Già nel 1974 venne istituito, con legge regionale, il circondario nato per prefigurare la prossima provincia e per svolgere sul territorio le deleghe che la regione riserva alle amministrazioni provinciali. Con questa realizzazione già allora la regione prese atto della realtà particolare del riminese, dove operano con assoluta

autonomia, rispetto a quelle della provincia di Forlì, tutte le organizzazioni politiche, imprenditoriali, sindacali, nonché gli ordini professionali.

A livello istituzionale operano a Rimini: la sezione autonoma del comitato regionale di controllo; il tribunale; la corte d'assise; la conservatoria dei registri immobiliari; la capitaneria di porto; la sezione della camera di commercio; il commissariato di pubblica sicurezza; il comando dell'aeroporto militare, il presidio militare; le unità sanitarie locali nn. 40 e 41; i distretti scolastici nn. 46 e 47.

Va sottolineato, inoltre, che a favore dell'istituzione della provincia di Rimini si sono espressi favorevolmente: i venti comuni interessati; tutte le organizzazioni economiche e sindacali; gli ordini professionali; i partiti; il circondario; l'amministrazione provinciale di Forlì; l'unione regionale delle province emiliano-romagnole; la regione.

Istituendo la provincia non si accollano spese suppletive allo Stato, poiché già molti uffici sono decentrati, ma si opera un vero e proprio investimento destinato ad accelerare ulteriormente l'operatività e la produttività di un territorio, limitato ora nelle sue possibilità dalla mancanza di un centro unitario e di una efficace direzione politica ed amministrativa.

Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge che interpreta una naturale ed essenziale necessità della regione Emilia-Romagna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo il comune di Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini comprende i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 2.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Rimini sono adottati dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì.

3. Dei provvedimenti adottati è data tempestiva informazione al Ministero dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, emanano, per quanto di competenza, i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Forlì e di Rimini, nonché alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Rimini e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli previsti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. L'elezione del consiglio provinciale di Rimini ha luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.